



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell'Istruzione recante "*Disposizioni inerenti la costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell'articolo 10 dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi*".

Approvato nella seduta plenaria n. 53 del 16/02/2021

tenutasi in modalità telematica nel rispetto delle misure governative contro la diffusione pandemica in atto

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) - nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) previsti dall'art. 10 dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 - valuta in maniera positiva il riconoscimento, a chi si abilita o si specializza nel sostegno, di un accesso prioritario alle supplenze rispetto alla seconda fascia GPS o alla terza fascia delle graduatorie d'istituto (GI). Rileva, altresì, che si tratta di una procedura che contribuisce a consentire l'accesso nel sistema scolastico di personale qualificato che ha conseguito l'abilitazione per i posti comuni, la specializzazione per il sostegno e la specializzazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi, per i posti più carenti in organico come quelli per il sostegno e di differenziazione didattica.

Il CSPI ritiene importante rendere disponibile al più presto, sul sistema POLIS, l'accesso alla domanda. Questo consentirebbe a coloro che hanno già conseguito la laurea in Scienze della Formazione Primaria di inserirsi negli elenchi aggiuntivi, oltre a rappresentare la medesima possibilità per tutti coloro che conseguiranno il titolo entro i termini previsti dal presente provvedimento.

Si coglie l'occasione per evidenziare l'esigenza di novellare l'art. 142 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico), in quanto l'attuale formulazione riporta disposizioni riguardanti esclusivamente il metodo Montessori nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Con la statizzazione delle sezioni a metodo Montessori avvenuta con la legge n. 46/1987, peraltro, i primi due commi risultano superati, in quanto si riferiscono al funzionamento in via sperimentale delle sezioni e classi gestite dall'Opera Nazionale Montessori. L'ultimo comma del medesimo art. 142, altresì, prescrive che il personale docente da assegnare alle sezioni e classi ad indirizzo Montessori sia dotato di apposita specializzazione e nulla si dice, né in questo articolo né in altre norme di rango primario, dei metodi di differenziazione didattica Agazzi nella scuola dell'infanzia e Pizzigoni nella scuola primaria.

Si evidenzia, infine, che in alcune scuole, a seguito di diversi Decreti Ministeriali, è in fase di realizzazione una sperimentazione di scuola secondaria di primo grado ad indirizzo Montessori, ex art. 11 del dPR 275/99. Tale innovazione non ancora ordinamentale produce una difficoltà di avere docenti specializzati sia per la predisposizione dell'organico sia per l'assegnazione dei docenti. In relazione a quanto disciplinato dal presente decreto, pertanto, si propone che anche i docenti di scuola secondaria di primo grado già iscritti nelle GPS di prima fascia e nelle correlate GI possano dichiarare il possesso dei "titoli di formazione per il metodo Montessori" rilasciati dall'Opera Nazionale Montessori al fine della costituzione di un elenco aggiuntivo degli aspiranti già presenti in GPS.



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

IL MINISTRO

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “*Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante “*Riforma degli ordinamenti didattici universitari*”, e in particolare, gli articoli 3 e 4;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l’articolo 8, comma 1;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166 recante “*Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “*Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’art. 4 della legge 3.5.1999, n. 124*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “*Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24.12.2007, n. 244»*”;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l’articolo 9-bis, concernente la costituzione graduatorie di istituto di I fascia per il triennio 2019/22;

VISTO il decreto del Ministro dell’università e della ricerca 12 febbraio 2020, n. 95, concernente l’attivazione, per l’anno accademico 2019/2020, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per l’attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, ai sensi del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249;

Il CSPI propone di inserire i seguenti:

VISTO il Regio Decreto 5 febbraio 1928, n. 577 (articoli 46-47-48-49) che disciplina i “*corsi speciali di differenziazioni didattiche nelle scuole materne ed elementari*”;

VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46 - con particolare riferimento agli articoli 1 e 2 - che ha introdotto la statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall’Opera Nazionale Montessori;

VISTA la Convenzione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Opera Nazionale Montessori stipulata in data 21 giugno 2019.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo" ed in particolare gli articoli 10 e 11;

VISTO il decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858, recante "Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22. Modalità e termini di presentazione delle istanze";

ATTESA la necessità di emanare, ai sensi dell'articolo 10 dell'OM 10 luglio 2020, n. 60, specifiche disposizioni per l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto e per garantire, ai fini del miglioramento qualitativo del servizio scolastico, la più ampia possibilità di utilizzo di personale in possesso del titolo di abilitazione ovvero del titolo di specializzazione sul sostegno;

RILEVATO che gli elenchi aggiuntivi rivestono carattere transitorio, essendo costituiti, esclusivamente, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;

PRESO ATTO che l'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e, dunque, nelle correlate graduatorie di istituto costituite per effetto di quanto disposto dall'OM 10 luglio 2020, n. 60 e che tali elenchi, pubblicati nelle more della ricostituzione delle graduatorie, in ogni caso non producono effetto sui contratti a tempo determinato già stipulati per l'anno scolastico di riferimento;

VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data XXX;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del XXX;

RITENUTO di accogliere/non accogliere....

RESA l'informativa alle organizzazioni sindacali in data 14 gennaio 2021;

DECRETA

Articolo 1

(Inserimento negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per il posto comune)

1. Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.

2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al Decreto dipartimentale 21 luglio 2020, n. 858.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

| | |
|---|--|
| <p>3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso o posti per la scuola dell'infanzia o primaria per le quali dichiara il possesso del titolo di abilitazione, ma collocato in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle relative GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21 luglio 2020, n. 858.</p> <p>4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per ogni insegnamento per il quale dichiara il possesso del titolo di abilitazione.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque:</p> <p>a. i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS, ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;</p> <p>b. i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.</p> <p>6. Sono valutabili i titoli conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.</p> <p>7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al deprezzamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.</p> | <p>Comma 5 - Il CSPI, considerato che ogni fascia delle GPS è collegata ad una specifica e differente tabella di valutazione dei titoli, raccomanda all'Amministrazione un approfondimento relativo all'eventualità che gli interessati dichiarino nuovamente tutti i titoli o che il sistema provveda ad un automatico adeguamento del punteggio alle tabelle concernenti la nuova fascia di inserimento.</p> <p>Comma 6 - Il CSPI propone che dopo la parola "titoli" siano inserite le parole "di specializzazione e/o abilitazione".</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>(Inserimento nelle fasce aggiuntive alla prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto per i posti di sostegno)</i></p> <p>1. Nelle more della ricostituzione delle GPS sui posti di sostegno e delle correlate GI, possono richiedere l'inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle GI cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di specializzazione sul sostegno per il relativo grado entro il 20 luglio 2021. Tale termine è fissato in via eccezionale per l'anno scolastico 2021/2022, stante l'impatto dell'emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di specializzazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, validi quale specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente.</p> | |



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

| | |
|--|---|
| <p>2. L'aspirante già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia per la provincia e per le istituzioni scolastiche richieste all'atto di presentazione della domanda di cui al DD 21 luglio 2020, n. 858.</p> <p>3. L'aspirante non già inserito nelle GPS di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado, ma inserito in altra GPS, è collocato nell'elenco aggiuntivo della relativa GPS di prima fascia e sceglie sino a 20 istituzioni scolastiche per la collocazione negli elenchi aggiuntivi delle GI di seconda fascia, nella stessa provincia per la quale ha presentato domanda ai sensi del DD 21.7.2020, n. 858.</p> <p>4. L'aspirante non inserito in alcuna GPS procede alla scelta della provincia di inserimento e sino a un massimo di 20 istituzioni scolastiche, nella medesima provincia, per il sostegno per i gradi per i quali è in possesso del titolo di specializzazione.</p> <p>5. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle corrispondenti tabelle A/7 allegate all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60 e dunque:</p> <p>a. i soggetti di cui ai commi 2 e 3 dichiarano solo i titoli non dichiarati all'atto della domanda di inserimento nelle GPS ma conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858. Detti titoli sono validi esclusivamente per le graduatorie delle fasce aggiuntive;</p> <p>b. i soggetti di cui al comma 4, dichiarano i titoli posseduti e conseguiti entro la data del 6 agosto 2020, prevista dal DD 21 luglio 2020, n. 858.</p> <p>6. Sono valutabili i titoli conseguiti entro la data del 20 luglio 2021.</p> <p>7. All'atto di pubblicazione degli elenchi aggiuntivi, si procede al depennamento dalle GPS di seconda fascia e dalle corrispondenti graduatorie di istituto di terza fascia per gli insegnamenti sul sostegno per i quali i docenti risultano collocati nell'elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e negli elenchi aggiuntivi delle correlate graduatorie di istituto di seconda fascia.</p> | <p>Per i seguenti commi 5 e 6 si ribadisce quanto già proposto all'art. 1.</p> <p>Comma 5 - Il CSPI, considerato che ogni fascia delle GPS è collegata ad una specifica e differente tabella di valutazione dei titoli, raccomanda all'Amministrazione un approfondimento relativo all'eventualità che gli interessati dichiarino nuovamente tutti i titoli o che il sistema provveda ad un automatico adeguamento del punteggio alle tabelle concernenti la nuova fascia di inserimento.</p> <p>Comma 6 - Il CSPI propone che dopo la parola "titoli" siano inserite le parole "di specializzazione e/o abilitazione".</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 3 (Termini e modalità di presentazione delle domande)</p> <p>1. Gli aspiranti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto presentano istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia e alla seconda fascia delle graduatorie di istituto ed esprimono la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto, unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.</p> | <p>Comma 1 - Il CSPI propone una diversa formulazione: eliminare la locuzione "ed esprimono la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto," e aggiungere in fondo, dopo la parola "considerazione", il periodo: "Gli aspiranti di cui agli articoli 1 (commi 3 e 4) e 2 (commi 3 e 4) del presente decreto esprimono anche la scelta delle sedi per le graduatorie di istituto".</p> |



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

| | |
|---|---|
| <p>2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia. Gli aspiranti già iscritti nelle GPS entro i termini di cui all'art. 2, comma 3, del DD 21 luglio 2020, n. 858 e che richiedano l'inserimento nell'elenco aggiuntivo, devono trasmettere la domanda al medesimo Ambito territoriale destinatario della precedente istanza di inclusione.</p> <p>3. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 4 <i>(Priorità assoluta nell'attribuzione delle supplenze)</i></p> <p>1. Nelle more della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, i soggetti inseriti nelle GPS di seconda fascia e nelle corrispondenti graduatorie di istituto, che acquisiscono il titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno, possono presentare domanda di precedenza assoluta, nell'attribuzione delle supplenze dalla GPS di seconda fascia e dalla terza fascia delle graduatorie di istituto per le corrispondenti classi di concorso o posti di sostegno.</p> <p>2. Le domande di precedenza dovranno essere trasmesse al medesimo Ambito territoriale provinciale destinatario dell'istanza di inclusione nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto di terza fascia, valide per il biennio 2020/22.</p> <p>3. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, attraverso l'applicazione "Istanze on Line (POLIS)" previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero con l'abilitazione specifica al servizio "Istanze on Line (POLIS)". Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.</p> <p>4. La Direzione generale competente per il personale scolastico fornisce, con apposito avviso pubblicato sul sito internet del Ministero, indicazioni circa il termine, il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza.</p> <p>5. Gli Ambiti territoriali provinciali procedono tempestivamente alla valutazione delle istanze ricevute per le finalità di cui al presente articolo.</p> <p>6. Non si effettua alcuna rivalutazione dei titoli dichiarati in occasione della costituzione delle graduatorie.</p> <p>7. I soggetti, non inseriti a qualsivoglia titolo nelle graduatorie di cui all'Ordinanza Ministeriale 10 luglio 2020, n. 60, in possesso di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno, hanno la priorità nell'attribuzione di contratti a tempo determinato attraverso la domanda di messa a disposizione per le relative classi di concorso o posti di sostegno.</p> | <p>Comma 7 - Il CSPI invita l'amministrazione a valutare l'opportunità di aggiungere dopo la parola "priorità" il periodo "<i>rispetto alla stessa tipologia di personale non abilitato o non specializzato</i>" e di estendere tale fattispecie ai possessori del titolo di specializzazione per i metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi.</p> |



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Articolo 5

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla presente procedura per soli titoli saranno trattati, anche attraverso il ricorso a sistemi automatizzati, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura medesima, per le attività inerenti all'eventuale successivo conferimento del contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'O.M. 10 luglio 2020 n. 60 nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'Istruzione - viale Trastevere 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro a tempo determinato da parte degli Uffici Scolastici territoriali che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dalla procedura ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.

3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'Amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento della procedura o alla posizione giuridico-economica dei candidati.

4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico Territoriale competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento). Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma - email: rpdp@istruzione.it.

Articolo 6

(Metodi differenziati Montessori, Pizzigoni, Agazzi)

1. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell'infanzia e primaria possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al solo fine dell'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza il riconoscimento del relativo punteggio che avverrà all'atto di ricostituzione delle graduatorie medesime.

Articolo 6 - Il CSPI propone una sua diversa formulazione in unico comma:

1. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell'infanzia e primaria e coloro che hanno conseguito la specializzazione didattica entro i termini previsti dal presente decreto possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al fine della costituzione di un



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per

gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

| | |
|--|--|
| <p>2. I docenti già iscritti nelle GPS di I fascia e nelle correlate GI per la scuola dell'infanzia e primaria e coloro che hanno conseguito la specializzazione didattica entro i termini previsti dall'O.M., possono dichiarare il possesso dei titoli di specializzazione per i metodi Montessori, Pizzigoni, Agazzi al fine della costituzione di un elenco degli aspiranti già presenti in GPS con il titolo e un nuovo elenco aggiuntivo per coloro che presenteranno domanda entro il 20 luglio per l'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza il riconoscimento del relativo punteggio che avverrà all'atto di ricostituzione delle graduatorie medesime.</p> | <p><i>elenco degli aspiranti già presenti in GPS con il titolo e un nuovo elenco aggiuntivo per coloro che presenteranno domanda entro il 20 luglio per l'attribuzione dei contratti di supplenza presso i relativi percorsi, senza il riconoscimento del relativo punteggio che avverrà all'atto di ricostituzione delle graduatorie medesime.</i></p> <p>Comma 2 - Si chiede, comunque, di eliminare nella formulazione della bozza di decreto il riferimento all'OM in quanto il decreto stesso deroga i termini di presentazione della domanda.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 7 <i>(Disposizioni finali)</i></p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni citate in premessa ed in particolare quelle contenute nell'OM 10 luglio 2020, n. 60 e nel DD 21 luglio 2020, n. 858.</p> <p>2. All'atto della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto, gli elenchi aggiuntivi cesseranno di avere efficacia ed i soggetti di cui al presente decreto presenteranno domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle corrispondenti graduatorie di istituto.</p> <p>3. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente TAR, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione.</p> | |
| <p>IL MINISTRO <i>On. dott.ssa Lucia Azzolina</i></p> | |

Il CSPI esprime parere favorevole comprensivo delle richieste di modifica avanzate.